

Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro - Sezione Piemonte
« D. N A P O L E T A N O »

RIFORMA CARTABIA E RIFLESSI SUL PROCESSO DEL LAVORO

INCONTRO - DIBATTITO

Avv. prof. Giorgio Frus – 28 giugno 2023

giorgio.frus@fruseassociati.it

Torino, Corso Re Umberto n. 8 – 10121; Milano, Via U. Visconti di Modrone n. 2 - 20122

Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro - Sezione Piemonte
« D. N A P O L E T A N O »

I. IL PRINCIPIO DI SINTETICITA' E CHIAREZZA DEGLI ATTI PROCESSUALI

II. IL DOVERE DI COLLABORAZIONE DELLE PARTI E DEI TERZI NEL PROCESSO

I. IL PRINCIPIO DI SINTETICITA' E CHIAREZZA DEGLI ATTI PROCESSUALI

In ossequio a quanto previsto dall'art. 1, co. 17 della L. delega 26 novembre 2021, n. 206, il nuovo **art. 121 co. 1 c.p.c.** impone che tutti gli atti del processo siano «*redatti in forma chiara e sintetica*».

Quanto a «chiarezza» → sintonia con gli artt.163 n. 4, 167 co. 1, 342, 434, 366 nn. 3 e 6

Quanto a «sinteticità» → possibile contrasto con l'onere di *specificità* previsto da tali norme

Un principio non inedito ...

- 1) La L. 221/2013, modificata dalla L. 132/2015, indicava la necessità di redigere *in maniera sintetica* gli atti di parte e i provvedimenti del giudice *assoggettati a deposito con modalità telematica*
- 2) Dal 2014 la Cassazione considera tale principio *generale, immanente* nel diritto processuale, *funzionale* a garantire la concreta applicazione dei principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti, nonché tra le parti ed il giudice (*ex multis*, Cass. n. 16055/2023, Cass. n. 7600/2023)
- 3) Il *codice del processo amministrativo* (d.lgs 104/2010), aggiornato nel 2016 (art. 13 *ter* delle disp. att. del c.p.a.) prevede limiti di pagine per i singoli atti (da 8 a 35 pagine, a seconda del tipo di atto e del rito), con vincolo del giudice ad esaminare unicamente le questioni trattate entro tali limiti. **L'omesso esame di questioni contenute nelle pagine eccedenti il limite massimo non è motivo di impugnazione.**

Consapevole della difficoltà di dare corpo al concetto di «sinteticità», con l'art. 46 disp. att. c.p.c. il legislatore ha previsto che :

- il Ministero della Giustizia, sentito il parere del CSM e del CNF, stabilisca con decreto *il limite* per gli atti processuali, *tenendo conto delle caratteristiche della controversia*;
- dal calcolo siano escluse le parti accessorie dell'atto processuale;
- il decreto sia aggiornato almeno ogni due anni;
- il mancato rispetto dei limiti non comporti l'invalidità, ma possa essere valutato per la liquidazione delle spese processuali.

Il D.M. **è in fase di emanazione**: il 7 giugno 2023 ha ricevuto il parere del CSM.

Il nuovo art. 121 c.p.c. va accolto con favore?

Sì, anche se non sarà facile rispettarlo, perché scrivere sinteticamente e chiaramente richiede più tempo (Voltaire: «Vi scrivo una lettera lunga perché non ho tempo di scriverne una breve»).

- L'esigenza di *chiarezza* è immanente al ruolo del difensore → il suo obiettivo è *persuadere* → La persuasività dell'atto è strettamente legata alla sua chiarezza.
- Quanto alla *sinteticità*: si può essere chiari ma prolissi, senza che ciò vada a discapito della chiarezza. Ma la prolissità può incidere sulla capacità di conservare l'attenzione del lettore (specie di chi legge per dovere professionale e non per interesse) e, pertanto, indirettamente può intaccare la persuasività dell'atto.

Sul piano **pratico**, andrebbero evitate:

1. inutili ripetizioni di concetti già espressi;
2. divagazioni processualmente irrilevanti;
3. insinuazioni malevole o spunti polemici verso la controparte, fini a sé stessi;
4. citazioni della giurisprudenza in punti non rilevanti (anche se, nel richiamare un precedente, può essere utile per il magistrato che il difensore isoli nel suo atto le precise parole della *ratio decidendi* invocata).

Si possono definire *chiarezza* e *sinteticità*?

nonostante i tentativi di alcune *fonti*, resta un margine di indeterminatezza ineliminabile

- Relazione allo schema del D.M. del Ministero della Giustizia: «un testo è *chiaro* quando è univocamente intellegibile, mentre è *sintetico* quando, pur completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità».
- Giurisprudenza: «*la sinteticità è un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato ad esaminarle*» (Cons. St. n. 7045/2021); «*l'essenza della sinteticità non risiede nel numero delle pagine o delle righe di ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità di questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola*» (Cons. St. n. 2852/2016).

Si leggono anche *affermazioni curiose*, come quella del *Tar Sicilia – Palermo* n. 2203/2019, secondo cui il dovere di sinteticità non è riferito agli «*scritti*», ma più genericamente agli «*atti*», risultando inclusi anche i documenti depositati, senza chiarire come si possa *sintetizzare* una prova precostituita come un documento.

Tornando alla *chiarezza*, la sua definizione comporta inevitabilmente un giudizio *soggettivo*: ciò che può essere chiaro per un soggetto, può non esserlo per un altro → la valutazione giudiziale di insufficiente chiarezza di un atto va quindi effettuata con *prudenza*, evitando giudizi sommari e citando, ad esempio, le parti di un atto ritenute non chiare, per la migliore comprensione di chi subisce il giudizio negativo.

Quanto alla *sinteticità*

- il contrario di *sintetico* non è solo *prolisso*, ma anche *analitico*: è discutibile che violi il principio di sinteticità un'argomentazione che prenda *analiticamente* in esame tutti gli aspetti di un evento, di una tesi o dei risultati dell'istruttoria;
- il contenuto di un atto processuale realizza anche l'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa, che si pongono *in parallelo*, e non *in opposizione*, con l'efficienza del processo e la sua ragionevole durata ex art. 111 Cost.;
- se un'argomentazione può essere sintetizzabile, non sempre lo sono i *fatti*, specie nel processo del lavoro, retto dal principio di eventualità, da rigide preclusioni e dal principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Il latinetto «*melius abundare quam deficere*») è quindi «tentante» per i difensori, consapevoli dell'impossibilità di aggiungere in un secondo momento qualcosa che andava detto prima.

LE NOVITÀ DEL D.M.

- art. 2, co. 1 è *tautologico*: «*tutti gli atti espongono gli argomenti in modo chiaro e sintetico*»;
- art. 2 co. 2 indica la struttura dell'atto introduttivo ed offre indicazioni scontate e condivisibili (ad es. intestazione, non più di 10 parole chiave con l'oggetto del giudizio, individuazione del provvedimento impugnato, documenti prodotti correttamente numerati e possibilmente con collegamento ipertestuale ecc.);
- art. 3 prevede **limiti** (non correlati alle «caratteristiche della controversia» come indicato dall'art. 46 disp. att. c.p.c.) **di 50.000 caratteri** (circa **25 pagg.**) di formato elettronico per atti introduttivi e conclusionali, di circa **13 pagine** per le memorie endoprocedimentali e di circa **2 pagine** per le note di udienza ex art. 127 *ter* c.p.c.
- art.4 : indica le parti dell'atto escluse dal computo dei limiti dimensionali;
- art.5 : stabilisce le deroghe ai citati limiti per le liti con questioni «*di particolare complessità*», anche in ragione della loro *tipologia*, del *valore* (elemento neutro rispetto alla complessità), del *numero delle parti* o della *natura degli interessi coinvolti* → *il difensore dovrà* (i) esporre sinteticamente le ragioni della deroga (ii) inserire un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali ed (iii) una breve sintesi del contenuto dell'atto;
- art. 6 : indica carattere, interlinea e margini *preferibili*; vieta le note, salvo che per la giurisprudenza (senza citazione della massima) e per la dottrina (senza trascrizione dei testi);
- art. 7 : estende le regole precedenti anche ai provvedimenti dei giudici «*in quanto compatibili*».

Cosa manca nel Decreto Ministeriale?

Non è previsto che la parte indichi il punto di documento prodotto ove compare il fatto richiamato nell'atto processuale → giudice e controparte dovranno esaminare tutto il documento.

Nel parere del 7 giugno 2023 il CSM ha **approvato** la previsione di limiti dimensionali per l'atto, ma

- ha **criticato** l'assenza di una sanzione processuale come l'irrilevanza delle questioni contenute nelle pagine eccedenti il limite – come previsto dal c.p.a. – e la semplice possibile valutazione giudiziale del superamento dei limiti in punto spese;
- ha **criticato** l'assenza di una preventiva autorizzazione del giudice al superamento dei limiti, rimessa invece alla (motivata) autovalutazione del difensore, ritenendo che questo meccanismo non disincentivi «l'incontinenza espositiva».

Quali gli effetti della violazione dell'art. 121 c.p.c. e dei limiti dimensionali (dopo l'entrata in vigore del D.M.)?

Nell'ordinamento amministrativo ...

- **Violazione del principio di chiarezza** → l'inammissibilità dei mezzi di ricorso o di appello (Cons. St. n. 843/2023 e Cons. St. n. 280/2023). Nel processo del lavoro possibile applicazione dell'art. 434 c.p.c.
- **Violazione del principio di sinteticità** → valutata in relazione alle spese processuali, *compensate* anziché *liquidate* in favore del vincitore i cui atti siano risultati «*estremamente prolissi e ripetitivi*» (Cons. St. n. 1326/2019)
- **Violazione dei limiti dimensionali** → due orientamenti:
 1. più rigoroso: «*non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità del intero atto processuale, bensì comporta una degradazione della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare*» (Cons. St. n. 1686/2020; Cons. St. n. 6890/2018);
 2. più permissivo:
 - a. «*deve essere comunque sempre valutato, secondo un canone di ragionevolezza che contemperì, in modo equilibrato, e non esasperato, l'obbligo di sinteticità con la garanzia della tutela giurisdizionale, alla luce delle esigenze difensive che abbiano indotto la parte a superare il limite massimo delle pagine*» (Cons. St. n. 7508/2022);
 - b. può portare all'invito alle parti a «*riformulare le difese nei predetti limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti*» (Cons. St. n. 826/2021).

In generale, la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità determina anche una *sanzione per così dire intrinseca o strutturale*: un atto non chiaro ha meno possibilità di persuadere, come pure un atto inutilmente prolisso, che «uccide» il lettore, specie se non particolarmente interessato a quella lettura.

In altre parole, un atto «*fatto male*»

- i. lede il giudice – e di conseguenza l'efficienza del procedimento;
- ii. lede la controparte, costretta ad investire più tempo nella comprensione e nel contrasto dell'atto;
- iii. lede altresì l'autore dell'atto, perché ne riduce la persuasività.

Ovviamente si può violare il principio di sinteticità rispettando i limiti quantitativi dell'atto, così come rispettarlo superando detti limiti, a seconda della complessità – fattuale e giuridica – della fattispecie.

Nel processo civile rileva l'**art. 46, co. 5 delle disp. att. c.p.c.**, il quale :

- vieta la sanzione dell'invalidità per il caso di violazione delle regole strutturali e dimensionali dell'atto;
- stabilisce la possibile valutazione del giudice riguardo al rispetto dei criteri di redazione dell'atto ai fini delle spese nel processo.

Nel caso in cui la violazione del principio di chiarezza scada nell'incertezza assoluta del *petitum* o della *causa petendi* soccorrono le SS.UU. n. 11353/2004: il giudice deve rilevare la nullità dell'atto per vizi dell'*editio actionis*, ed ordinarne la rinnovazione o integrazione ex art. 164, co. 5 c.p.c. , applicabile analogicamente nel processo del lavoro

Il giudice può richiedere di sintetizzare atti prolissi ?

Possibili riferimenti normativi :

- art. 101, co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e se ne accerta una violazione determinante lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Un atto oscuro o difficilmente intellegibile può determinare una difficoltà per la controparte di individuare una questione di fatto o di diritto rilevante per la decisione, ma rimasta «*sotto traccia*». La mancata ottemperanza all'invito di riformulazione del giudice può costituire comportamento processualmente valutabile ex art. 116 co. 2 c.p.c. ;
- art. 127 c.p.c., in tema di direzione dell'udienza, autorizza il giudice a «*fare o prescrivere quanto occorra affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo*»;
- art. 175 c.p.c., applicabile analogicamente al processo del lavoro, statuisce che il giudice esercita tutti i poteri intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento;
- art. 421, co. 1 c.p.c., secondo il quale il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedere, salvi gli eventuali diritti quesiti;
- PERALTRO, SUL PIANO PRATICO, DUBBIA UTILITA' di un atto riscritto più breve, che però *si aggiunge* a quello iniziale, rispetto al quale occorrerà valutare se non contenga nuove allegazioni o deduzioni precluse.

Quanto alla **Cassazione**, alcune decisioni sembrano già influenzate dal nuovo art. 121 c.p.c., anche in processi rispetto ai quali non risulta ancora direttamente applicabile.

Sentenza n. 16055/2023: dichiara inammissibile un ricorso di 65 pagine

- i. con un *incipit* piuttosto duro: «è impossibile, prima ancora che superfluo, dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo contiene un'esposizione insuperabilmente confusionaria ed inintelligibile dei fatti di causa»;
- ii. con un richiamo – non espressivo di sintesi motivazionale – al c.p.a., alla «guida per gli avvocati» della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ad una norma del processo federale statunitense e ad una decisione statunitense che ha ritenuto inammissibile un ricorso in cui almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole;
- iii. conclude ravvisando nella struttura di questo atto la fattispecie ex art. 96 co. 3 c.p.c. e condannando il ricorrente a pagare 3.000 euro di spese alla controparte e 3.000 euro ex art. 96 co. 3 c.p.c.

Analogamente le sentenze nn. 4300 e 7600 del 2023

IL NUOVO ART. 380 BIS C.P.C. prevede una decisione accelerata in caso di ricorsi per cassazione ritenuti inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati → Se non è ancora fissata la data della decisione, il Presidente di ciascuna Sezione – o un giudice da lui delegato – può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio se ravvisa inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e dell'eventuale ricorso incidentale.

PER IL DIFENSORE → SCELTA IMPORTANTE E COMPLESSA, da compiere con l'assistito: chiedere o non chiedere la decisione del ricorso, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, tenuto conto che

- l'inerzia equivale a rinuncia, con l'effetto di (i) far estinguere il giudizio e condannare il rinunciante alle spese, ma (ii) per la sola attività svolta fino a quel momento (iii) sottraendolo alla sanzione del pagamento del doppio del contributo unificato (*ex art. 13, comma 1 quater* d.P.R. 115/2002 come modificato dal d.lgs. 149/2022);
- se la parte non aderisce → vuole una decisione dalla Corte → è necessario depositare apposita istanza di legittimazione al rilascio di una nuova procura speciale da parte del Cliente (successiva alla ricezione della proposta).

In questo caso, se la lite verrà decisa in conformità alla proposta:

- a. il ricorrente verrà condannato alle spese;
- b. «*si applicheranno*» (non «*potranno applicarsi*») i commi 3° e 4° dell'art. 96 c.p.c.;
- c. si applicherà la sanzione del pagamento del doppio del contributo unificato

Un breve commento...

1. la norma *intacca la collegialità del giudizio di Cassazione*, ed a seconda di come sarà concretamente applicata, si rivelerà:

- (i) *giustamente punitiva* verso le parti i cui difensori presentino ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati;
- (ii) *ingiustamente premiale* a beneficio di magistrati neghittosi o negligenti, che valorizzino dubbi profili di inammissibilità o improcedibilità ostativi alla decisione del merito della lite.

Considerati i margini di opinabilità con cui in passato la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità di alcuni ricorsi, per carenze formali discutibili o asserite violazioni del principio di autosufficienza, questa norma potrebbe dare nuovo lustro all' AVVOCATO C.D. «*CONVENUTISTA*», scherzosa espressione coniata dalla dottrina per definire il difensore che accetta di difendere in cassazione solo i resistenti.

2. rende più delicati i rapporti tra avvocato e Cliente → meglio formalizzare per iscritto la consapevolezza del cliente sulle conseguenze della richiesta della decisione di merito dopo la proposta del giudice ex art. 380 *bis* c.p.c.;
3. anche perché talora la Cassazione sembra invitare la parte ad agire contro il difensore, laddove si legge che le carenze di ricorso «*sono ben idonee a riflettersi, previo il necessario accertamento su chi ha operato nel caso concreto le scelte abusive, sulla responsabilità del difensore: nel caso in cui questa sussista e l'assistito agisca nei confronti del suo avvocato, viene a configurarsi una fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza di iniziativa della parte sostanziale*» (Cass. 19285/2016);
4. questa preoccupazione si rafforza ove si consideri che dalle statistiche emerge che le declaratorie di inammissibilità dei ricorsi, dal 2012 al 2022, sono passate dall'11,9% al 27,3% dei ricorsi.

Concetti vaghi ed assenza di criteri di valutazione sulla sinteticità e chiarezza degli atti

è auspicabile la massima cautela da parte della giurisprudenza nel sindacarne la violazione per ritenuta «*oscurità*» o «*incontinenza espositiva*» (Cass 21297/2016), non dimenticando che un atto analitico può essere chiaro, mentre uno sintetico può non esserlo.

Tanto più è auspicabile una prudenza decisoria per le implicazioni che le censure sullo stile degli atti difensivi possono produrre nei rapporti tra clienti e avvocati, generando ulteriori contenziosi fra essi per responsabilità professionale, con un risultato finale antitetico a quello, efficientistico, che si proponeva il legislatore del 2022.

II. IL DOVERE DI COLLABORAZIONE DELLE PARTI E DEI TERZI NEL PROCESSO

Comma 21 dell'art. 1 della legge delega → finalità della riforma → rafforzamento dei doveri di collaborazione delle parti e dei terzi nel processo → Aree di intervento:

A. LA RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA DEL SOCCOMBENTE;

B. IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI CONSENTIRE ISPEZIONI O EFFETTUARE ESIBIZIONI;

C. LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A. LA RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA DEL SOCCOMBENTE

Il comma 21 della legge delega riconosce l'Amministrazione della giustizia come soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata, ed invoca la previsione di sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende.

A questa previsione è stato dato seguito con il nuovo comma 4 dell'art. 96 c.p.c., che si aggiunge

- ai primi due, in vigore dal 1942, che richiedono una domanda risarcitoria di parte – proponibile in ogni momento del procedimento – e la prova del danno subito a causa del comportamento di chi ha agito con mala fede o colpa grave (comma 1) o ha tenuto un comportamento «*senza la normale prudenza*» in ipotesi particolari (attuazione di provvedimenti cautelari, trascrizione di domande giudiziali o iscrizione di ipoteche giudiziarie, inizio o compimento dell'esecuzione forzata) (comma 2);
- al comma 3 (introdotto con la L. 69/2009), il quale prevede una discussa «*norma in bianco*», che autorizza il giudice «*in ogni caso*», «*anche d'ufficio*», a condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte

Il comma 3 ha sollevato alcuni dubbi di costituzionalità, rigettati da Corte Cost. n. 152/2016, la quale

- (i) ha riconosciuto al comma 3 natura non risarcitoria – o comunque non esclusivamente tale – e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive;
- (ii) ha confermato la sua adottabilità d'ufficio, sottraendola all'impulso di parte;
- (iii) ha precisato che l'istituto risponde anche ad una *concorrente finalità indennitaria* nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una lite temeraria, o comunque da un'ingiustificata chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'*an* o il *quantum* del danno subito.

nuovo comma 4 → nei casi previsti dai primi 3 commi, il giudice «*condanna*» «*altresì*» la parte ad una somma da 500,00 a 5.000,00 euro in favore della cassa delle ammende :

- 1) l'uso del verbo «*condanna*», anziché «*può condannare*», sembrerebbe imporre la pronuncia di sanzione al giudice, cui resta solo il potere di determinarne l'ammontare;
- 2) l'uso dell'avverbio «*altresì*» induce a considerare la condanna del comma 4 cumulativa con una di quelle di cui ai 3 commi precedenti;
 - (i) quindi, se manca la domanda risarcitoria ex comma 1 o 2 – o se la stessa è rigettata – non sembra possibile la condanna ex comma 4, a meno che non vi sia la condanna d'ufficio ex comma 3;
 - (ii) in questo caso, tuttavia, ad evitare la duplicazione, la condanna di cui al comma 3 dovrebbe comprendere la sola componente *indennitaria*, essendo quella sanzionatoria assorbita dalla condanna ex comma 4;
 - (iii) meccanismo ***singolare*** → prevede una condanna indennitaria in favore di una parte che non l'ha richiesta.

B. IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI CONSENTIRE ISPEZIONI O EFFETTUARE ESIBIZIONI (SANZIONI)

Le sanzioni previste per la parte (da 500,00 a 3.000,00 euro) e per il terzo (da 250,00 a 1.500,00 euro), sono estese all'inottemperanza all'ordine di esibizione.

La legge non indica i *giustificati motivi di rifiuto*, individuabili dal giudice nel caso concreto.

Con riferimento alle **esibizioni** → ricordiamo *due condizioni di ammissibilità* del mezzo istruttorio:

1. ex art. 94 delle disp. att. c.p.c., l'ordine di esibizione deve essere richiesto con istanza contenente l'offerta di prova dell'esistenza del documento e del possesso in capo al destinatario dell'ordine → inammissibili istanze meramente esplorative.

Possibile fornire la prova del possesso in capo al destinatario dell'ordine, presuntivamente, indicando la norma di legge che obbliga il destinatario ad avere e conservare il documento (ad esempio, gli artt. 39 e 40 L. 133/2008 per il LUL – Libro Unico del Lavoro).

2. L'esibizione è ammessa solo se *indispensabile* per l'accertamento dei fatti di causa, che quindi non risultino accertabili con un diverso mezzo istruttorio.

DUE QUESITI

1° quesito: L'eccezione di illegittima ammissione del mezzo di prova, in mancanza delle condizioni previste dalla legge per la sua ammissibilità, costituisce giustificato motivo di rifiuto di esibizione ?

Possibile risposta positiva, ma, in tal caso, *dubbia tattica processuale*, tra:

- a. rifiutare l'esibizione, eccependone motivatamente l'illegittimità (es. perché non indispensabile, tardività dell'istanza, assenza di prova di esistenza del documento o della sua detenzione da parte del destinatario dell'ordine) → a meno di non incappare nel non particolarmente diffuso esercizio dell'*ius poenitendi* da parte del magistrato, con la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova, l'effetto sarà la condanna alla pena pecuniaria che, se non vorrà essere pagata, dovrà essere opposta invocando l'inammissibilità del mezzo istruttorio;
- b. ottemperare all'ordine per evitare la sanzione, esponendosi però alle possibili conseguenze pregiudizievoli sul piano probatorio.

2° quesito: L'affermazione della parte di non aver reperito il documento esibendo, costituisce giustificato motivo?

Si può forse distinguere tra documenti che la parte *aveva* – o *non aveva* – l'*obbligo giuridico di conservare*:

- i. per i primi, il mancato reperimento potrebbe non costituire giustificato motivo → il mancato reperimento costituisce violazione di un obbligo giuridico della parte, che non va «*premiata*» nel processo;
- ii. per i secondi sì, se si dimostra la loro diligente ricerca e le ragioni del mancato reperimento.

Inoltre, dovrebbe costituire giustificato motivo di rifiuto la deduzione che l'ottemperanza all'ordine determina per il destinatario un «*grave danno*» o la violazione del segreto professionale (*ex art. 200 c.p.p.*) o d'ufficio (*ex art. 201 c.p.p.*), *ex artt. 118-210 c.p.c.*

DUBBI SULLA PENA PECUNIARIA:

1) Chi ne è il **beneficiario**, lo Stato o la controparte?

Il dubbio sembra risolvibile in favore dello **Stato** → quando il Legislatore ha voluto indicare come beneficiario la *controparte* lo ha espressamente specificato (ad esempio, con l'art. 96, co. 3 c.p.c.). Anche l'utilizzo del termine «*pena pecuniaria*» fa pensare allo Stato come beneficiario.

Quanto all'**efficacia**, secondo la dottrina :

- (i) le sanzioni pecuniarie possono rivelarsi incongrue per le cause di valore elevato, ed ingiustamente punitive per quelle di valore minimo;
- (ii) i relativi crediti, ad oggi, sono stati recuperati con molta difficoltà ed in percentuale ridotta → con una circolare del 4 ottobre 2017 il Ministero della Giustizia quantificava in 11.472 milioni di euro i crediti di giustizia del periodo 2000-2016 → recuperato circa il 6%.

Oggi, per effetto del D.M. 20 ottobre 2022 n. 253 (in G.U. n. 253 del 28 ottobre 2022), vi sono nuove disposizioni per la tenuta in forma automatizzata di un *Registro per le sanzioni civili*: vedremo se migliorerà il tasso di recupero di questi crediti.

C. LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non c'è norma senza sanzione (*Kelsen*) → senza sanzione la norma è un suggerimento, un consiglio, un auspicio.

Il nuovo **art. 213 c.p.c.** → inedito obbligo della pubblica amministrazione di adempiere all'ordine di fornire informazioni scritte o motivare il diniego entro un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordine giudiziario.

La norma non prevede sanzioni pecuniarie, del resto difficili da immaginare perché

- (i) l'amministrazione è terza nel processo, quindi il suo comportamento omissivo non è di per sé premiale o lesivo per le parti;
- (ii) la previsione di pene pecuniarie sarebbe «*a somma zero*», perché lo Stato assumerebbe il ruolo sia di creditore che di debitore.

Secondo parte della dottrina resta aperta la configurabilità, in capo ai funzionari responsabili, del reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328, co. 2 c.p.

Valutabile se inserire nell'ordinanza ammissiva dell'esibizione il richiamo alla possibile violazione della suddetta norma in caso di mancata ottemperanza.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE